



SUPREMO TRIBUNALE
DELLA
SEGNATURA APOSTOLICA

PALAZZO DELLA CANCELLERIA
00120 CITTÀ DEL VATICANO

22 dicembre 2015

Prot. n. 51232/15 VAR

Eccellenza Reverendissima,

con riferimento alla Sua del 16 u.s. (prot. n. 847/2015), con la quale l'Eccellenza Vostra chiedeva a questa Segnatura Apostolica una valutazione circa alcune questioni emerse dopo la emanazione del Rescritto datato 7 dicembre 2015 relativo alle leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale, questo Supremo Tribunale si pregia inviare al riguardo il parere di un perito, che si allega.

Mi è gradita la circostanza per porgerLe sensi di profonda stima e con ossequio confermarmi

di Vostra Eccellenza Reverendissima

devotissimo



Frans DE NEELS, o.praem., *Segretario*

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Nunzio GALANTINO
Segretario Generale
Conferenza Episcopale Italiana

(con allegato)

Prot. n. 51232/15 VAR

VOTUM PERITI

L'Ecc.mo Segretario della Conferenza Episcopale Italiana ha sottoposto due specifiche questioni attinenti alla competenza dei Tribunali Regionali in Italia:

1. «a trattare le cause radicate nei Tribunali Ecclesiastici Regionali prima dell'8 dicembre»;
2. «ad accogliere e valutare i libelli presentati dall'8 dicembre in poi».

Entrambe le questioni sottoposte trovano un'adeguata soluzione dalla corretta interpretazione del Rescritto di Papa Francesco datato 7 dicembre 2015.

Il Rescritto ha affermato che il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* abroga o deroga ogni legge o norma contraria finora vigente (come ad esempio il *motu proprio Qua cura*).

È abrogata, pertanto, la forza vincolante di *Qua cura*, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali ed impone un tribunale per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale – escludendo, per esempio, tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi.

Questo non significa che i Tribunali Regionali esistenti siano aboliti dall'8 dicembre 2015.

Le ragioni che convincono della precedente interpretazione sono numerose e di diverso valore. Le principali sono le seguenti:

1. Il Rescritto afferma che le leggi di riforma del processo matrimoniale «abrogano o derogano ogni legge contraria»: la condizione dell'effetto è che la legge sia *contraria* (incompatibile di fatto) e il verbo «derogano» significa che l'effetto può essere parziale se solo uno o alcuni punti di una legge sono contrari alle leggi di riforma. Nel caso del *Qua cura* il punto *contrario* alle leggi di riforma (cf. art. 8, § 2 della

Ratio procedendi) è l'impossibilità di un Vescovo diocesano di recedere dal Tribunale Ecclesiastico Regionale, di costituire un proprio Tribunale diocesano o un Tribunale Interdiocesano con altri Vescovi diocesani. Le leggi di riforma derogano – assicura il Rescritto – a questo punto del *Qua cura*.

2. Le incertezze interpretative degli ultimi mesi, documentate da risposte divergenti date ufficiosamente da vari Dicasteri della Santa Sede e da Autori, vertevano proprio sulle condizioni di recesso dei Vescovi diocesani dai Tribunali Regionali in Italia e pertanto è a queste incertezze che il Rescritto sembra rispondere e limitarsi.
3. Le leggi di riforma del processo matrimoniale prevedono in più passaggi l'esistenza e l'attività di Tribunali Interdiocesani (cf., per esempio, can. 1673, § 2 e art. 19 *Ratio procedendi*). Ciò significa che non vi è contraddizione né incompatibilità tra l'attività dei Tribunali Interdiocesani e l'applicazione della riforma.
4. I Tribunali Regionali (molto diffusi nella Chiesa universale) sono Tribunali Interdiocesani che si estendono geograficamente di fatto ad un Regione, come i Tribunali Nazionali sono Tribunali Interdiocesani che si estendono al territorio di una Nazione: non c'è alcuna ragione, pertanto, di contrapporre Tribunali Regionali in Italia a Tribunali Interdiocesani, quasi fossero due istituzioni di natura diversa.
5. Non può il Rescritto aver abolito, ossia soppresso, i Tribunali Regionali in Italia a far data dall'8 dicembre per le seguenti ragioni:
 - a. La condizione in Italia sarebbe peggiore di quella nel resto della Chiesa universale, dove i Tribunali Interdiocesani (Regionali, Nazionali) non sono stati travolti dalle leggi di riforma e dal Rescritto;
 - b. Una legge che intende positivamente abolire un'istituzione ne prevede un'altra che immediatamente ne subentra o almeno un periodo di prosecuzione (*prorogatio*): non avendo previsto questo, significa che il Rescritto non ha inteso abolire i Tribunali Regionali;
 - c. L'effetto del Rescritto produrrebbe l'effetto esattamente opposto a quello inteso dalla legge di riforma, ossia la celerità nella trattazione delle cause di nullità, perché provocherebbe per un lasso di tempo indeterminato una paralisi dell'intero sistema.

La conclusione è pertanto la seguente:

- I. con il Rescritto i Tribunali Regionali in Italia possono essere lasciati da un Vescovo diocesano liberamente;
- II. con la notizia ufficiale data da un Vescovo al Moderatore del Tribunale Regionale la diocesi di quel Vescovo cessa di appartenere al Tribunale Regionale;
- III. da quel momento il Tribunale Diocesano riceverà ed esaminerà i libelli rivolti a quel Tribunale Diocesano in ragione di un titolo di competenza (cf. can. 1672);
- IV. Le cause di quella diocesi pendenti presso il Tribunale Regionale al momento della costituzione del Tribunale Diocesano saranno trattate a norma dell'art. 22 delle *Normae pro Tribunalibus Interdioecesanis, vel Regionalibus aut Interregionalibus* emanate il 28 dicembre 1970 (AAS 63[1971] 492).

Per tutto il resto i Tribunali Regionali in Italia continuano a funzionare applicando naturalmente le nuove leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale.

Da quanto sopra esposto, soprattutto ai nn. 1 e 4, è evidente che non vi è alcuna ragione giuridica per obbligare i Vescovi a confermare la loro aggregazione al Tribunale Regionale o a rinnovare il vincolo aggregativo: il Rescritto è adempiuto riconoscendo ai singoli Vescovi diocesani la facoltà di disaggregare la propria diocesi dal Tribunale Regionale, costituendo un Tribunale Diocesano o riaggregandosi in forma diversa.

Tutto ciò vale sempre *salvo meliore iudicio* e salva, comunque, qualsiasi interpretazione autentica contraria.

22 dicembre 2015